



PROCURA DELLA REPUBBLICA di PISTOIA

Piazza Duomo, 6 PISTOIA

Prot. 1615/2023

Pistoia, 20.9.2023

Procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza privata armata degli uffici Giudiziari di Pistoia per il periodo 1.1.2024-31.12.2025.
Rdo n° 3535176 - CIG n° 9782527CA6

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DEL 20.9.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento nominato, Funzionario Giudiziario Marina Proietti, il giorno 20.9.2023 alle ore 15:00, nei locali della Procura della Repubblica di Pistoia sita in Piazza Duomo 6, in seduta pubblica comunicata tramite comunicazioni Me.PA;

visti i precedenti verbali di seduta pubblica del 12.7.2023 e 26.7.2023 che si intendono integralmente richiamati;

dato atto che per alcuni partecipanti è stata attivata la procedura del soccorso istruttorio ex art. 83 co 9 D.L.vo 50/2016 richiedendo, mediante comunicazione attraverso il portale Me.PA la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione amministrativa allegata alla presente RDO, assegnando termine fino al 4.8.2023 ore 24:00;

verificato che la documentazione integrativa ed i chiarimenti richiesti sono pervenuti nel termine prescritto;

esaminati tutti i documenti allegati;

AMMETTE

- “Securitas Metronotte Toscana srl” - Singolo operatore economico – offerta presentata il 29.6.2023 ore 18:18:15 – avendo inviato patto di intergrità completo dei dati richiesti digitalmente firmato e avendo integrato il DGUE con i dati che consentono di qualificare l’operatore economico quale “media impresa”
- “Corpo Vigili Giurati Spa” - Singolo operatore economico – offerta presentata il 30.6.2023 ore 12:13:00 – documentazione regolare *ab origine*

alla fase di valutazione tecnica

DISPONE L’ESCLUSIONE

m.p.

del concorrente "International Security Service Vigilanza Spa" - Singolo operatore economico – offerta presentata il 28.6.2023 ore 18:16:53 – dalla presente procedura per le motivazioni riportate in autonomo provvedimento che si allega al presente verbale. Provvede alle comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 co 5 e 6 D.Lgs 50/2016.

Il RUP


Funzionario Giudiziario
dr.ssa Marina Proietti



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PISTOIA**

N. 1616 /2023 prot.

Provvedimento di esclusione da gara
art. 80 D.L.vo 50/2016

Il R.U.P. della Stazione appaltante Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia,

premesse che con provvedimento m_dg.DOG. 24/03/2023.0079593.U, il Ministero della Giustizia ha autorizzato il Procuratore della Repubblica di Pistoia alla spesa - stimata a base di gara in euro 667.464,00 oltre I.V.A. (oltre euro 11.000,00 per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del committente e non soggetti a ribasso) - per una procedura d'acquisto negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con l'utilizzo di R.d.O. (*richiesta di offerta*) su M.E.P.A. (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), per l'acquisto di servizi di vigilanza privata armata mediante ricorso a *Guardia particolari giurate* (Classe funzionale A del D.M. 269/2010) da operatore economico abilitato alla somministrazione nel territorio provinciale di Pistoia;

premesse che, con il medesimo provvedimento, il Ministero della Giustizia ha autorizzato il Procuratore della Repubblica di Pistoia alla stipula del relativo contratto di acquisto previa nomina del R.U.P. e del D.E.C., adempimento con cui si è provveduto nominando quale Responsabile Unico del Procedimento il funzionario giudiziario dottoressa Marina Proietti;

premesse che, pubblicata RdO, tra gli operatori economici che hanno presentato offerta vi è la *International Security Service Vigilanza s.p.a.*

In sede di verifica della documentazione amministrativa è stata rilevata la presenza di una nota integrativa ("allegato A") alla parte III sezione B del DGUE, relativa alla pendenza di obblighi di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.

E' stato attivato soccorso istruttorio (come da verbale del 26.7.2023) chiedendo precisazioni sui carichi pendenti ivi menzionati, con dati identificativi, importo e anno di contestazione. L'operatore ha quindi dato esito inviando relazione dettagliata sulle irregolarità fiscali non definitivamente

accertate, allegando *certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria della Agenzia delle Entrate di Roma*.

Dall'esame di tale certificazione risultano 27 pendenze della I.S.S.V. s.p.a. con l'Amministrazione finanziaria, di cui:

- 6 non rilevano ai fini della presente valutazione di ammissibilità perché si riferiscono a casi in cui vi è stata rateizzazione, ammessa e in corso, delle somme a contestò,
- le altre per lo più pendono con ricorso ancora *sub iudice*,
- 4 (sulle quali principalmente si concentra la valutazione di possibile rilevanza) sono già definite (seppur provvisoriamente) in primo grado di giudizio con pronuncia favorevole alla Amministrazione finanziaria.

In ordine alle pendenze di interesse, si è acquisita presso la Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma copia di tali sentenze, accertando che:

1. con sentenza 9684/2022 depositata il 7.9.2022 è stato respinto *per tardività* il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per periodo di imposta 2015 con recupero a tassazione di Euro 246.276,74 (oltre sanzioni e interessi);
2. con sentenza 8501/2022 depositata il 14.7.2022 è stato respinto il ricorso del contribuente avverso atto di intimazione per pagamento a titolo di riscossione frazionata di imposta per Euro 39.910,80;
3. con sentenza 14447/2022 depositata il 16.12.2022 è stato respinto il ricorso del contribuente avverso atto di rettifica della dichiarazione mod. 770/2015 relativa al periodo di imposta 2014 per Euro 133.036,00;
4. con sentenza 3355/2023 depositata il 13.3.2023 è stato respinto *per tardività* del contribuente avverso avviso di accertamento per periodo di imposta 2015 con recupero a tassazione di Euro di maggiore IRES per Euro 68.448,00 di maggiore IRAP per Euro 11.461,00, di maggiore IVA per Euro 47.632 (oltre sanzioni e interessi).

preso atto che – in data 18.9.2023 (e quindi successivamente al termine indicato per il soccorso istruttorio) – l'operatore economico ha altresì ritenuto di dover comunicare che in relazione ad altre procedure di gara è stato destinatario di provvedimenti di applicazione di penali, nonché di risoluzione contrattuale, nonché di esclusione e revoca di aggiudicazione;

rilevato che nella valutazione della ammissibilità amministrativa dell'operatore con pendenze fiscali non definitivamente accertate, partecipante a gara pubblica di appalto, trova applicazione la seguente normativa, primaria e secondaria:

- l'articolo 80, comma 4, come modificato con D.L. 76/2020 convertito con la L. 120/2020, del D.L.vo 50/2016 (applicabile alla presente procedura ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D.L.vo 36/2023), a mente del quale "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali *non definitivamente accertati*

qualora tale mancato pagamento costituisca una *grave violazione* ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché *l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande*";

- Decreto 28.8.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze (recante *Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate*), a mente del quale “(la violazione) si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. (...) In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro”. (...) “la violazione grave di cui all'art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati”;

considerato che nel caso di specie ricorre sicuramente il presupposto della *gravità*, poiché l'inottemperanza tributaria complessiva accertata con sentenza non definitiva - oltre a essere superiore alla soglia minima di Euro 35.000 - è di gran lunga eccedente il 10% del valore dell'appalto (e quantificabile addirittura nell'84%), trattandosi di recuperi fiscali netti (senza cioè considerare sanzioni e interessi) per Euro 564.760,54 laddove il valore dell'appalto è determinato in Euro 667.464,00 (oltre oneri interferenziali);

rilevato che - nell'esercizio della doverosa funzione di discrezionalità amministrativa da parte della Stazione appaltante - il presupposto della *gravità* (sussistente) induce a ritenere non ammissibile la partecipazione alla gara dell'operatore economico anche per la ricorrenza - in uno con l'eclatante superamento delle soglie di *gravità* - di due ulteriori elementi circostanziali costituiti per un verso dalla reiterazione delle violazioni e per altro verso dalla prossimità temporale dei contesti che, pur riferendosi a periodi imposta risalenti, sono stati notificati in tempi assai più recenti senza che vi sia stata regolarizzazione; ed inoltre (terzo elemento circostanziale che rafforza il percorso decisionale), con riguardo a due delle pendenze - quelle decise con sentenza 9684/2022 e con sentenza 3355/2023 - pur trattandosi di situazioni che dal punto di vista formale non sono ancora definitivamente accertate, la specifica motivazione del rigetto del ricorso (ancorata sul dato oggettivo della tardività dello stesso) induce a ipotizzare con ragionevole probabilità prossima alla certezza che il contesto fiscale diventerà definitivo. Tale complesso di elementi porta a esprimere un giudizio negativo sulla integrità e affidabilità del concorrente;

preso atto che non risulta che con riguardo ai contesti oggetto delle 4 cause in corso (e in disamina nel presente provvedimento) l'operatore economico abbia nelle more ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, compresi interessi o multe, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di gara;

per tali motivi

dispone l'esclusione dalla gara dell'operatore economico *International Security Service Vigilanza s.p.a.* con comunicazione del presente provvedimento e avvertenza che avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione dalla procedura di gara, è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni; dispone altresì le altre comunicazioni e le pubblicazioni previste per legge.

Pistoia, 20.9.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Marina Proietti

Visto, con condivisione

per la Stazione appaltante
Il Procuratore della Repubblica
Tommaso Coletta